

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 367/26/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Signor Ro. Em. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento R2C01AGO0361-2009 notificatogli in data 30 dicembre 2009, emesso in rettifica alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2003, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Abbiategrasso -, relativamente all'anno di imposta 2003, ha accertato a carico del ricorrente un maggior reddito di Euro 1.894.189,00, con conseguente maggior imposta ai fini IRPEF, addizionale regionale e comunale, oltre sanzioni nella misura doppia del minimo di legge. L'accertamento in questione è scaturito a seguito di segnalazione, nei confronti di terzi, attivata dallo stesso ricorrente per mezzo di raccomandata datata 04 dicembre 2009 e pervenuta all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Abbiategrasso - in data 28 dicembre 2009.

Nei motivi del ricorso, il contribuente sostanzialmente eccepiva in primo luogo la nullità dell'accertamento per la violazione dei termine decadenziale; in secondo luogo il difetto di motivazione dell'atto impugnato e nel merito l'infondatezza della pretesa dell'amministrazione finanziaria e la non applicabilità delle sanzioni irrogate.

Concludeva chiedendo, in via principale, l'accertamento della nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento e, in subordine, la non applicabilità delle sanzioni.

Con memoria aggiunta il ricorrente esplicava meglio le ragioni del ricorso.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate confutando punto per punto le doglianze del ricorrente e concludeva chiedendo la conferma dell'atto impugnato. All'udienza fissata per la discussione, sentite le parti, la Commissione tratteneva il ricorso in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento alcuno.

La Commissione, sull'eccezione preliminare relativa alla tardività della notifica dell'avviso di accertamento e quindi sull'applicabilità del raddoppio dei termini - art. 37 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, c.d. "Decreto Bersani", convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 37 commi 24 e 25 -- per notificare l'avviso di accertamento, ritiene che la stessa sia infondata.

Infatti, sia l'art. 43 del Decreto sull'accertamento dell'imposta sui redditi che l'art. 57 del decreto istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto (Dpr 633/72) dispongono al primo comma che gli avvisi di accertamento (redditi ed I.V.A.) e gli avvisi di rettifica (I.V.A.) devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; mentre al secondo comma dispongono che, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione (redditi ed I.V.A.) o di presentazione di dichiarazione nulla (redditi), gli avvisi possono essere notificati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quella in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Invero, la legge 4 agosto 2006 n. 248, art. 37, commi 24 e 25, ha modificato rispettivamente gli artt. 43 del dpr 600/73 e l'art. 57 del dpr 633/72, inserendo, dopo i secondi commi, un nuovo comma il quale dispone che, in caso di violazione comportante l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, i termini stabiliti dai due commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.

La legge più sopra citata nel successivo comma 26 dell'art. 37 dispone che il raddoppio dei termini si applica dal periodo di imposta per il quale alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2006) erano ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma degli artt. 43 dpr. 600/73 e 57 dpr 633/72. In conseguenza di quanto sopra, secondo il tenore

letterale della norma, il raddoppio dei termini si applica con riferimento alle dichiarazioni che seguono l'anno solare a partire dall'anno 2001 (o, in caso d'omissione, di dichiarazione dall'anno 2000).

Si osserva pure che, in base al dato testuale della disposizione, l'ampliamento dei termini per l'accertamento opera al semplice ricorrere dell'obbligo di denuncia della violazione, ex art. 331 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000; mentre, ai fini del raddoppio dei termini non risulta necessario che la denuncia sia intervenuta entro l'ordinario termine decadenziale stabilito per l'accertamento.

La Commissione, che conosce il contenuto dell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, osserva pure che il richiamo all'eccezione di incostituzionalità della norma più sopra indicata appare ultroneo in considerazione della chiarezza del dettato normativo che induce questa Commissione a ritenere che all'anno 2003 sia senz'altro applicabile il raddoppio dei termini d'accertamento se ricorre la condizione prevista dalla legge: certamente, nel caso di specie, il comportamento delittuoso addebitato al ricorrente ha comportato l'obbligo della denuncia dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000; si osserva infatti che con l'avviso di accertamento impugnato è stato accertato il superamento della soglia di punibilità prevista dal D.Lgs. 74/2000.

Per quanto riguarda l'eccezione sul difetto di motivazione dell'atto impugnato, la stessa appare infondata; invero l'avviso di accertamento ha carattere di "*provocatio ad opponendum*" e soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qual volta il contribuente sia in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, contestare il contenuto dello stesso. Nel fattispecie in esame, si può senz'altro affermare che l'Amministrazione Finanziaria ha compiutamente esternato le ragioni del provvedimento evidenziando gli elementi ricognitivi e logico deduttivi consentendo al destinatario, come nel caso di specie, di svolgere efficacemente la propria difesa.

Pure infondata è l'eccezione, sollevata dal ricorrente, di carenza di soggettività passiva.

L'accertamento, oggetto dell'atto impugnato, scaturisce, si ripete proprio dalla segnalazione fatta carico di terzi dallo stesso ricorrente ed inviata da quest'ultimo all'Agenzia delle Entrate, e dalla documentazione ad esso allegata (in particolare, l'avviso relativo alla conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.c., con cui il Signor Ro. Em. veniva rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 81 cpv. - 640, 61 n. 7 - 11 c.p.) da cui è emerso che il ricorrente, ha simulato l'esistenza di ordini di acquisto e di forniture di merce e predisposto ordini di bonifico relativi a forniture mai effettuati alla MIVAR di Ca. Vi. s.a.s., di cui è dipendente, facendo confluire le somme relative agli ordini di acquisto fittizi sul conto corrente 0073 formalmente intestato alle società Investim di Ro. Em. e C. s.a.s. e Labros s.n.c. di cui risultava socio e amministratore.

Appare, quindi, incontestato che il ricorrente è risultato l'effettivo beneficiario dei bonifici di cui all'avviso relativo alla conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.c.

Quanto, poi, all'eccepita nullità dell'accertamento, in ordine alla tassabilità dei proventi derivanti da attività illecita, si osserva che, in forza dell'art. 14, comma 4, della legge 537/1993, i proventi da attività illecite sono soggette, oltre che alle imposte sui redditi.

Ritiene la Commissione che la congruità delle sanzioni irrogate, tenuto conto del comportamento tenuto dal contribuente e dell'entità dell'imposta evasa. Alla luce della particolare complessità della fattispecie in oggetto, pare equa la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso, spese compensate.